

## **BGer 1C\_15/2012 vom 18. Januar 2012**

Bundesgericht, 2012-01-18, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1C\\_15\\_2012](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_15_2012)

FR: TF 1C\_15/2012 du 18 janvier 2012

IT: TF 1C\_15/2012 del 18 gennaio 2012

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottoposti ( DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii).

#### **E. 1.2**

Il gravame diretto contro una decisione su ricorso pronunciata dal governo cantonale per irregolarità nella preparazione ed esecuzione delle elezioni al Consiglio nazionale sulla base dell'art. 79 della legge federale sui diritti politici del 17 dicembre 1976 (LDP, RS 161.1), e dal diritto cantonale qualora esso non contenga norme pertinenti (art. 21 segg. e 83 LDP), è di massima ammissibile ( art. 80 cpv. 1 LDP in relazione con l' art. 88 cpv. 1 lett. b LTF ; DTF 137 II 177 consid. 1.2.1 e 1.2.3 pag. 181). La legittimazione del ricorrente, cittadino che ha diritto di voto nell'affare in causa, è data anche qualora egli non abbia alcun interesse giuridico personale all'annullamento dell'atto impugnato (art. 82 lett. c in relazione con l' art. 89 cpv. 3 LTF ; DTF 134 I 172 consid. 1.2 e 1.3.3).

#### **E. 1.3**

La tempestività del gravame, inoltrato entro il termine di tre giorni dal ricevimento della decisione impugnata è data, tenuto conto della sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 lett. c LTF in relazione con l' art. 100 cpv. 4 LTF ), aspetto quest'ultimo che nondimeno contrasta con i principi di celerità e dell'urgenza vigenti in tale ambito (sentenza 1C\_520/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.3 destinata a pubblicazione; GEROLD STEINMANN, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 16 e 17 ad art. 100; cfr. anche DTF 135 I 257 ).

#### **E. 1.4**

Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto federale, segnatamente della LDP (art. 95 lett. a, 82 lett. c e 88 LTF) e delle norme cantonali di esecuzione (art. 95 lett. d LTF; DTF 137 II 177 consid. 1.2.1; 137 I 77 consid. 1.1; 136 I 352 consid. 2; 135 I 19 consid. 4). Il Tribunale federale esamina soltanto le censure sollevate e motivate. In effetti, secondo l' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto ( DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute, laddove il ricorrente lamenta la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale ( art. 106 cpv. 2 LTF ), nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell' art. 9 Cost. e del diritto federale ( DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5; 136 I 229 consid. 4.1; 136 II 132 consid. 1.2.1 inedito). L'atto di ricorso, di natura meramente appellatoria, che riprende "dieci elementi di criticità" relativi in parte al materiale impiegato e in parte alle modalità stesse del sorteggio, disattende in larga misura queste esigenze di motivazione.

### **E. 2.1**

Il Governo cantonale ha accertato che la preparazione del sorteggio è stata effettuata dal Cancelliere dello Stato con la collaborazione di un agente della Polizia cantonale e che di seguito si è proceduto alla presentazione del materiale (contenitori, biglietti con impressi i nominativi dei due candidati) ai presenti, all'introduzione dei biglietti nei due contenitori, alla chiusura dei medesimi, al loro inserimento e rimescolamento nel sacchetto da parte dell'agente di polizia, alla consegna del sacchetto al Vicepresidente del Governo incaricato dell'estrazione, al nuovo rimescolamento da parte di quest'ultimo, all'estrazione di uno dei due involucri, alla sua apertura, alla lettura del nominativo del candidato eletto e alla presentazione leggibile del biglietto con il citato nominativo. Al termine della procedura il Cancelliere ha chiesto se vi fossero osservazioni sulla procedura effettuata, constatandone poi l'esito negativo.

L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il ricorrente riferisce semplici commenti e speculazioni di terze persone per nulla comprovati, riferendosi a una visione del video che ha ripreso il sorteggio nella seduta pubblica, in modo approssimativo e incompleto, ma dal quale risulta comunque che le differenti operazioni sono state effettuate in maniera tale da escluderne l'asserita parzialità.

### **E. 2.2**

Il ricorrente adduce una pretesa "ineccepibilità" e "insindacabilità" del criticato sorteggio. Quest'ultima critica è manifestamente infondata, ritenuto che, come si è visto, contro la pretesa irregolarità è dato il ricorso al Governo cantonale prima e al Tribunale federale poi. Riguardo all'altra censura, egli sostiene semplicemente, in maniera peraltro del tutto generica e teorica, che "l'elemento maggiormente critico è certamente quello legato al rimescolamento dei contenitori, che non è dato di sapere se è stato effettuato in assenza di visibilità/verificabilità pubblica, poiché i sacchetti utilizzati non erano trasparenti". Al riguardo è sufficiente rilevare che il sacchetto è stato mescolato una prima volta dall'agente di polizia e in seguito dal Vicepresidente del Governo. Del resto i suggerimenti del ricorrente, come quello di impiegare un contenitore trasparente e di bendare la persona incaricata dell'estrazione, peraltro altrettanto opinabili, non dimostrano affatto che il criticato sorteggio, avvenuto secondo modalità usuali, disattenderebbe le indicazioni date dal Tribunale federale. D'altra parte, egli non dimostra del tutto che gli accertamenti ritenuti dal Governo cantonale non corrisponderebbero alla realtà, ciò che non risulta neppure dalle mere congetture da lui addotte.

### **E. 3**

Il ricorso, nella minima misura in cui è ammissibile, dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ; DTF 133 I 141 consid. 4).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.